CAMERA DEI DEPUTATI N. 1162

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BASSO, LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI, FRANCO PASQUALE, ANGELINO PAOLO, CERAVOLO

Presentata il 18 marzo 1964

Provvedimenti per gli obiettori di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto a tutti, l'opinione pubblica del nostro Paese e l'attenzione del Parlamento sono stati colpiti negli ultimi anni da episodi di « obiezione di coscienza »: numerosi giovani, per incompatibilità con principî di coscienza, si sono rifiutati di portare le armi, o, più genericamente, di vestire la divisa militare.

Il problema, già largamente conosciuto all'estero, merita considerazione anche nel nostro Paese, e non può essere risolto che in via legislativa. A tal fine si può ricordare che una apposita proposta di legge fu presentata dagli onorevoli Calossi e Giordani (ed è significativa l'associazione di due parlamentari di così diverse opinioni politiche). Tale proposta di legge (stampato n. 801, della I Legislatura) venne svolta nella seduta del 23 novembre 1949 dall'onorevole Giordani, il quale osservò come in tutti i Paesi ove il fenomeno della obiezione di coscienza si è verificato, è stato necessario provvedere ad una legislazione speciale. « Il caso – disse l'onorevole Giordani – è nato dalla istituzione del servizio obbligatorio in Europa e dalle correnti pacifiste; è nato dallo stesso socialismo: i primi obiettori di coscienza sono stati quei socialisti che già nel secolo scorso si rifiutavano di prestare servizio militare in grazia del loro internazionalismo ».

Dopo un'ampia esposizione dei motivi storico-sociali dai quali la proposta traeva fondamento, l'onorevole Giordani otteneva dalla Camera la presa in considerazione. Tuttavia la cosa non ebbe seguito ulteriore. Né diversa sorte toccò alla analoga proposta di legge che presentammo nella seconda legislatura e che pure era stata assegnata alle competenti Commissioni parlamentari. Ulteriore proposta di legge, di formulazione solo parzialmente dissimile, fu presentata dal primo firmatario della presente proposta ed altri, nella passata legislatura, il 14 giugno 1962; ma non ebbe miglior sorte. Più episodi, che si sono ancora di recente verificati, e persino una condanna per aver difeso i principî dell'obiezione di coscienza, dimostrano che sempre più urgente e necessaria diventa la soluzione del problema. Riteniamo pertanto indispensabile riproporre la presente proposta di legge nella formulazione medesima di quella avanzata nella trascorsa legislatura, confidando che essa possa ottenere entro breve tempo l'approvazione del Parlamento nel quale si sono levate da diverse parti voci in tal senso, come è emerso anche nella seduta del 10 marzo scorso.

Languono nelle carceri militari numerosi cittadini i quali, malgrado le condanne più volte riportate per il loro reiterato rifiuto di vestire la divisa militare (come è noto, gli

obiettori di coscienza sono condannati per il reato di disobbedienza ai sensi degli articoli 173 e seguenti del Codice penale militare di pace), persistono incrollabilmente nella loro determinazione: situazione tanto più penosa in quanto il condannato, durante la stessa espiazione della pena nel carcere militare è considerato militare a tutti gli effetti, cosicché è sempre possibile che egli incorra in un nuovo reato di disobbedienza se gli venga richiesto di vestire la divisa o di fornire altre prestazioni di carattere militare.

Comunque, espiata la pena, egli deve tornare al Corpo ed assolvere ai suoi obblighi di servizio, sui quali la detenzione non ha alcun effetto. E poiché nella grandissima maggioranza, se non nella totalità dei casi il condannato resta fermissimo nelle sue convinzioni, egli incorre fatalmente in un nuovo reato. Condizione paradossale e tragica, la quale potrebbe protrarsi per diecine di anni se prima o poi non si troverà una via per modificarla.

Talvolta poi, è accaduto che l'Autorità giudiziaria militare, colpita dalla irriducibilità di alcuni obiettori, li abbia fatti esaminare nelle loro condizioni mentali. A seguito di ciò taluni obiettori, dichiarati affetti da malattia mentale, sono stati ricoverati nei manicomi giudiziari: situazione, questa, ancor più penosa dell'altra e vanamente crudele, trattandosi di soggetti i quali, comunque si voglia giudicare la loro convinzione, conservano condotta irreprensibile sotto ogni riguardo.

Questo triste stato di cose non ha mancato di imporsi alle stesse Autorità giudiziarie militari. La fermezza degli obiettori nell'affrontare la condanna e la pena (con sacrificio di gran lunga maggiore di quello del più severo servizio militare) si impone alla considerazione di chiunque, anche di chi dissenta dalle loro convinzioni, le quali, del resto, sono ispirate a idealità tanto elevate, che non sembra né umano né utile alla società tentare con la forza di soffocarle.

D'altronde, l'Autorità militare è stata posta dinanzi a problemi pratici insolubili. Costringere gli obiettori a prestare il servizio militare non è possibile, poiché essi vi si rifiutano, né, se fosse possibile, sarebbe utile alla saldezza della disciplina: trascinarli di carcere in carcere o di carcere in ospedale è altrettanto inutile quando crudele ed assurdo.

Ciò spiega come negli ultimi tempi anche nelle sentenze delle Autorità giudiziarie militari, e perfino in quelle del Tribunale Supremo militare, si sia cautamente accennato alla opportunità di risolvere il problema in via legislativa, come del resto è stato fatto in numerosi paesi stranieri: Australia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania Occidentale, Israele, Olanda, Nuova Zelanda, Paraguay, Rhodesia, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Uruguay. Nell'elenco di questi paesi non si tiene naturalmente conto di quelli dove non vige la coscrizione militare obbligatoria, dove il problema dell'obiezione non può sorgere (almeno in tempo di pace).

Né si dica che nel nostro Paese alla soluzione del problema osti l'articolo 52 della nostra Costituzione, il quale proclama che « la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ». Il principio non è misconosciuto, quando si riconosce altresì che vi sono degli stati di coscienza così intensi che rendono assolutamente inidoneo il cittadino a prestare servizio militare. D'altra parte proprio l'articolo 52 chiarisce che il servizio militare è bensì obbligatorio, ma « nei limiti e modi stabiliti dalla legge ». Questa, come è risaputo, stabilisce numerosi casi di esenzione per inidoneità o indisponibilità, i quali son rimedio a necessità di vario genere. Basterà ricordare, in proposito, le ragioni di salute, di famiglia, o lo *status* di ministro di culto.

Né è da trascurare l'altro principio fissato dall'articolo 2 della Costituzione in virtù del quale « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». Tra questi diritti vi è anche quello di non sopportare coercizioni intollerabili della propria coscienza e del proprio sentimento morale, pur senza negare alla collettività quella cooperazione che ciascuno è tenuto a fornirle, come lo stesso articolo 2 stabilisce. È un problema di coordinazione di diritti e di doveri che può essere risolto senza difficoltà quando si tenga presente che nella vita sociale vi è posto per infinite forme di collaborazione, sì che la collettività può, senza suo danno, ed anzi con suo certo vantaggio, richiedere a ciascuno quella che non gli riesce intollerabile.

Dell'altro argomento grossolano, e pur inspiegabilmente diffuso, secondo il quale l'obiezione di coscienza non sarebbe da ammettere in nessun caso, perché il popolo italiano, con la mobilità del suo temperamento, ne farebbe abuso, non è da far cenno se non per respingerlo. È singolare che del popolo italiano si esprima un giudizio tanto sfavorevole e spregiativo proprio da coloro che più facilmente ne sollecitano l'orgoglio. È una sfiducia ingiustificata che noi respingiamo, non sapendo comprendere perché il popolo italiano non dovrebbe essere in grado di usare con

discrezione di una legge che ha fatto buona prova presso popoli di vario costume civile. Né sappiamo, comunque, perché il popolo italiano non dovrebbe avere intendimento sufficiente per comprendere che il servizio civile, posto nel progetto di legge come alternativa del servizio militare, possa essere anche più rischioso del servizio militare: ciò in tempo di guerra non meno che in tempo di pace, dal momento che i recenti avvenimenti, ancora così vivi nella nostra memoria, ci hanno insegnato che l'antica distinzione tra forze combattenti e forze non combattenti, e tra forze armate e popolazione civile va sempre più attenuandosi.

Dall'esame del progetto risultano agevolmente i principî ai quali è ispirato.

Non si è creduto opportuno di precisare le « ragioni di coscienza », che possono creare uno stato d'incompatibilità col servizio militare, perché sarebbe stato necessario entrare in una casistica la quale sarebbe risultata certamente inadeguata per difetto o per eccesso.

L'obiezione di coscienza dipende da un motivo ideologico, ma è soprattutto legata alla particolarità dell'individuo. Se così non fosse non si spiegherebbe come la più nobile idealità ispiri in taluni una decisa ripugnanza al servizio militare, e lasci altri indifferenti. Ciò che importa è che l'incompatibilità sia seria e meditata. L'esame dei casi singoli creerà a poco a poco una sorta di giurisprudenza, che servirà di guida senza tuttavia impedire feconde evoluzione del principio, ove se ne manifesti la necessità.

Del pari abbiamo creduto opportuno evitare una difficile classificazione dei vari gradi di obiezione, e delle rispettive conseguenze. Come è noto, vi è taluno che si sente inidoneo a servire soltanto nei Corpi armati, altri che sente più intensamente la incompatibilità, fino al punto di estenderla a qualunque forma di servizio militare. Per altri ancora l'incompatibilità va più oltre e impedisce di collaborare persino a quei lavori che in qualche modo servano ad apprestare mezzi per le Forze militari. Attenendoci ad un criterio pratico, abbiamo creduto che il legislatore debba dispensarsi dal prendere in considerazione i casi estremi e dal graduare le singole forme di incompatibilità.

Quanto all'accertamento della ragione di incompatibilità, risulta dall'articolo 4 che il procedimento deve servire ad accertare la « sincerità della obiezione ». È nostra opinione che il miglior mezzo per accertare la sincerità predetta sia quello di offrire all'obiettore la grave alternativa di un servizio civile (articolo 6) che, senza essere un castigo, rappresenta tuttavia un contributo non meno gravoso di quello che il cittadino fornirebbe alla Patria se accettasse un servizio militare, e varrà a scoraggiare chiunque sia tentato di eludere comodamente il suo dovere. Tuttavia la Commissione prevista dall'articolo 3 avrà ampi poteri d'indagine e di decisione, con una snellezza di procedura che è garanzia di celerità.

La pronunzia della Commissione, è, come si è detto, un accertamento di sincerità, e come tale deve intendersi come un procedimento amministrativo e non giurisdizionale. Ciò consente di eliminare gli inconvenienti di un giudizio di appello e di cassazione, che ritarderebbe la decisione, e nel tempo stesso permette di rendere ossequio alla Costituzione, la quale all'articolo 102 vieta l'istituzione di magistrature straordinarie e speciali.

Tuttavia la composizione della Commissione così come prevista dall'articolo 3 dà garanzia della sua idoneità a svolgere un accertamento tanto delicato.

È sembrato opportuno che il centro di tutta la procedura di accertamento sia previsto dalla legge nel distretto militare, di cui il comandante ha funzioni di presidente della Commissione (articolo 3). Ciò al fine di consentire all'Autorità militare di dare opera affinché la procedura si svolga con la necessaria rapidità.

A grave perplessità ha dato luogo l'ipotesi che taluno persista nel rifiutare la prestazione militare anche dopo che la Commisione abbia escluso la validità dell'obiezione. È un'ipotesi che avrà rara occasione di diventare realtà, dopo l'istituzione delle Commissioni, ma che non può essere esclusa, come l'esperienza insegna. Da questi irriducibili sarebbe ancor più vano pretendere la prestazione dell'obbligo militare, né d'altronde essi possono essere perennemente tenuti nelle carceri. Si è pertanto prevista per costoro – in conformità di quanto avviene in altri paesi – (in generale quelli stessi che ammettono la obiezione di coscienza) una speciale figura di reato di cui la pena sostituisce una volta per sempre l'adempimento del servizio militare: soluzione equa e nel tempo stesso razionale, poiché una disobbedienza di questo tipo va considerata, secondo la realtà psicologica, come reato di quelli che la dottrina definisce istantanei con effetto permanente, e perciò va punita una sola volta.

Opportune disposizioni transitorie permettono il passaggio dal sistema odierno a quello che sarà instaurato dalla nuova legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il cittadino può chiedere di essere esentato per ragioni di coscienza dal servizio militare e dalle attività collegate col medesimo.

ART. 2.

L'istanza per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza può esere fatta in qualsiasi tempo a partire dal momento dell'arruolamento sino a quello del congedo assoluto.

ART. 3.

Per l'esame delle istanze è costituita presso i Distretti militari una Commissione di cui fanno parte:

a) il comandante del Distretto, con le funzioni di presidente;

b) un magistrato, nominato dal presidente del Tribunale nel cui territorio ha sede il distretto, con le funzioni di vicepresidente;

c) un professore universitario nominato dall'università nel cui territorio ha sede il distretto;

d) un avvocato nominato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il Tribunale nel cui territorio ha sede il distretto;

e) un pacifista, designato dall'obiettore di coscienza.

ART. 4.

L'istanza deve essere presentata al Distretto militare nel quale è iscritto il proponente. Il comandante riunisce la Commissione, la quale accerta la sincerità dell'obiezione interrogando il proponente ed esaminando i documenti prodotti ed i testimoni indicati.

Il proponente può farsi assistere da persona esperta.

ART. 5.

La Commissione pronuncia a maggioranza, nella stessa udienza nella quale si è riunita, e con succinta motivazione. Il risultato dell'accertamento è trascritto sul foglio matricolare.

ART. 6.

Fino alla pronuncia della Commissione gli obblighi militari del proponente sono sospesi, salvo per chi si trovi in stato di servizio effettivo.

ART. 7.

L'accertamento positivo della Commissione comporta l'esonero immediato del proponente dai servizi indicati nell'articolo 1. Tuttavia l'obiettore rimane soggetto all'obbligo di essere arruolato o comunque di fornire la propria attività per servizi di lavoro, di assistenza o di soccorso in favore della popolazione, secondo le disposizioni del Ministero dell'interno.

ART. 8.

Chiunque, dopo l'accertamento negativo della Commissione, persiste nel rifiuto di adempiere ai suoi obblighi militari, è punito con la reclusione da uno a tre anni, fermo restando l'obbligo del servizio civile previsto dall'articolo precedente.

ART. 9.

L'istanza prevista nell'articolo 2 può essere proposta anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia soggetto a procedimento penale per trasgressione degli obblighi militari compiuta per ragioni di coscienza.

Ove l'accertamento risulti negativo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 8; ove risulti positivo, si applica l'articolo 2 del Codice penale.

Gli stessi effetti, rispetto alle condanne già riportate, ha l'accertamento della Commissione pronunciato ai sensi degli articoli precedenti. A tal fine l'accertamento può essere richiesto anche da chi non è soggetto ad obblighi militari.